

N° Rep.

CONCESSIONE N° 2284

CONCESSIONE DEL

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, con sede in Lodi Via Nino Dall'Oro n° 4 - rappresentato dal Direttore Generale dott. ing. Ettore Fanfani.

A FAVORE DELLA SOCIETA'

DPGA SGR S.p.A., con sede legale in Milano (MI) – via dei Bossi n° 6. (c.f./p. I.V.A. 04821220961). SAN MARTINO, 40 17

PREMESSO:

- che la società DPGA SGR S.p.A. ha chiesto, con domanda in data 11/07/2008 (registrata al Protocollo Consorziale il 18/07/08 al n° 1843), e successive integrazioni l'autorizzazione alla dismissione di canali irrigui, alla tombinatura di due tratti della roggia Sandona e alla realizzazione di un nuovo manufatto idraulico necessario allo scarico di acque provenienti dalla roggia Sandona in roggia Gelata. (comune di Lodi);
- che la società DPGA SGR S.p.A. dovrà ottenere, dagli Enti preposti, tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere richieste;
- che l'elaborato tecnico allegato forma parte integrante e contestuale della presente concessione;
- che in base all'Articolo 30 – III° comma – lettera "C", dello Statuto Consorziale, al Direttore Generale, dott. ing. Ettore Fanfani, è attribuito il rilascio di concessioni e licenze relative a pertinenze consorziali;



- che in base alla Delibera della Giunta Amministrativa n° 56/411 del 30/09/1997 sono stati determinati i canoni di concessione relativi a pertinenze consorziali;
- che nel contesto della presente concessione il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana sarà indicato con la parola "Consorzio", mentre con la parola "Concessionario" sarà indicata la società DPGA SGR S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Con la presente concessione si autorizza, per quanto di competenza dell'intestato Consorzio, la società DPGA SGR S.p.A. alla dismissione di canali irrigui, alla tombinatura di due tratti della roggia Sandona e alla realizzazione di un nuovo manufatto idraulico necessario allo scarico di acque provenienti dalla roggia Sandona in roggia Gelata. (comune di Lodi);

Articolo 2 - Descrizione delle opere autorizzate

2.1) DISMISSIONE DI CANALI IRRIGUI:

2.1.1) I tratti degli alvei dei canali irrigui da dismettere sono evidenziati in colore giallo nella planimetria allegata (tav. "A").

2.1.2) I tratti dei canali dismessi dovranno essere riempiti con materiale inerte a norma di Legge.

2.2) ALVEO TOMBINATO ROGGIA SANDONA:

2.2.1) La nuova tombinatura, meglio individuata nella planimetria allegata (tav. "B") dal punto A al punto B, avente sviluppo lineare di

circa ml. 140, sarà realizzata, rispettando la pendenza naturale del fondo del canale, con un manufatto circolare autoportante in c.c.a., avente diametro interno di cm 140, completo di guarnizioni di tenuta in gomma.

2.2.2) La nuova tombinatura, meglio individuata nella planimetria allegata (tav. "B") dal punto C al punto D, avente sviluppo lineare di circa ml. 203, sarà realizzata, rispettando la pendenza naturale del fondo del canale, con un manufatto circolare autoportante in c.c.a., avente diametro interno di cm 140, completo di guarnizioni di tenuta in gomma.

2.2.3) La nuova tombinatura, meglio individuata nella planimetria allegata (tav. "B") dal punto D al punto E, avente sviluppo lineare di circa ml. 130, sarà realizzata, con una pendenza che verrà verificata e concordata con i Tecnici Consorziali, con un manufatto circolare autoportante in c.c.a., avente diametro interno di cm 140, completo di guarnizioni di tenuta in gomma.

2.2.4) Lungo le nuove tombinature dovranno essere predisposti, ad una distanza massima di ml 25 tra di loro, idonee camerette d'ispezione, con chiusini in ghisa carrabile aventi dimensioni minime interne (passo d'uomo) di cm 70 x 70.

2.2.5) La nuova tombinatura (tratto A-B) dovrà raccordarsi a monte con l'alveo naturale del canale mediante spalle in muratura, ed a valle con il manufatto esistente con una cameretta d'ispezione con chiusini in ghisa carrabile aventi dimensioni minime interne (passo d'uomo) di cm 70 x 70.

2.2.6) La nuova tombinatura, (tratto C-D) dovrà raccordarsi, a monte, con il manufatto esistente con una cameretta d'ispezione con chiusini in ghisa carrabile aventi dimensioni minime interne (passo d'uomo) di cm 70 x 70. A valle dovrà raccordarsi, con il nuovo manufatto idraulico di scarico in roggia Gelata, individuato nel punto D della planimetria (tav. "B").

2.3) GRIGLIA DI SICUREZZA

2.3.1) Nel punto A della planimetria (tav. "B"), all'imbocco della nuova tombinatura, dovrà essere posizionata n° 1 griglia metallica di sicurezza.

2.3.2) Le dimensioni, il passo delle maglie, le modalità costruttive e di posizionamento della griglia saranno stabilite in base alle prescrizioni che dovranno essere richieste dal Concessionario ai tecnici del Consorzio.

2.4) MANUFATTO DI SCARICO IN ROGGIA GELATA

2.4.1) Nel punto D della planimetria (tav. "B"), dovrà essere realizzato un nuovo manufatto idraulico "partitore" in muratura (in sostituzione dell'attuale da demolire) dotato di n. 2 paratoie metalliche piane con meccanismi manuali di sollevamento e accessori di sicurezza a norma di legge, necessario allo scarico e regolazione delle portate idrauliche presenti in roggia Sandona.

2.4.2) Le dimensioni del nuovo partitore, le modalità costruttive ed il suo posizionamento saranno stabilite in base alle prescrizioni che dovranno essere richieste dal Concessionario ai tecnici del Consorzio.

2.5) FASCIE DI RISPETTO

2.5.1) Il Concessionario dovrà garantire una fascia di rispetto di ml. 4.00, sulla sponda sinistra del canale, libera da qualsiasi tipo di ostacolo, con la possibilità transito e di accesso, dalla viabilità ordinaria, dei mezzi Consortili adibiti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

2.6) Allo sfocio dello scarico di acque provenienti della roggia Sandona in Gelata (punto E) la sponda ed il fondo della roggia Gelata dovranno essere rivestiti con pietrame tipo "Rezzato" (pezzatura 30/50) in base alle prescrizioni che saranno impartite dai tecnici Consorziali.

2.7) I giunti dei manufatti, componenti le nuove tombature, dovranno essere accuratamente sigillati all'interno della stessa, onde evitare fenomeni di filtrazione.

Articolo 3 – Prescrizioni - Durata lavori - Collaudo

Il Concessionario, per la realizzazione di quanto autorizzato all'Articolo 1 e all'Articolo 2 del presente disciplinare, dovrà rispettare, pena l'annullamento della concessione, le seguenti prescrizioni:

3.1) Le opere autorizzate dovranno essere realizzate entro e non oltre 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione del presente disciplinare a meno di proroga scritta del Consorzio.

3.2) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte nei tempi e nei modi stabiliti ed indicati dal Consorzio, e comunque in maniera tale da non compromettere, nemmeno parzialmente, la

piena efficienza del canale e delle sue pertinenze. La data d'inizio lavori dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio con almeno 15 giorni d'anticipo.

3.3) Tutti i lavori relativi alle opere autorizzate, ed in genere tutti quelli necessari anche per opere complementari, saranno eseguiti a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario, ottemperando durante la loro esecuzione a tutte le eventuali prescrizioni che verranno impartite dal Consorzio.

3.4) Il Concessionario s'impegna a rimborsare al Consorzio eventuali spese sostenute per opere provvisorie, qualora necessarie e funzionali all'esecuzione dei lavori autorizzati, lungo i canali e/o pertinenze consorziali. Tali interventi verranno concordati e stabiliti di comune accordo prima dell'inizio dei lavori.

3.5) Il Concessionario s'impegna, nel caso fosse richiesto dal Consorzio, a fornire tutta la documentazione tecnico – progettuale integrativa necessaria, compresa la livellazione topografica del canale interessato, onde permettere la verifica idraulica delle opere autorizzate nonché il controllo delle quote di posa dei manufatti.

3.6) Si fa divieto assoluto di realizzare sopra la tombinatura qualsiasi immobile in muratura ad eccezione di strade, marciapiedi, parcheggi, recinzioni ed aree verdi.

3.7) L'utilizzo, da parte del Concessionario, dell'area di risulta della tombinatura è consentito, salvo diverso accordo tra le proprietà frontiste e nel rispetto delle normative di Leggi e Regolamenti in vigore, sino alla linea di mezzera longitudinale del canale.

3.8) Saranno a carico del Concessionario eventuali oneri derivanti dal recupero e dal ripopolamento della fauna ittica (L.R. 30/07/2001 n° 12) per i corsi d'acqua che dovessero essere messi in asciutta direttamente o indirettamente a seguito dei lavori autorizzati.

3.9) Ultimati i lavori il Concessionario dovrà darne avviso al Consorzio, affinché possa provvedere a constatare la regolare esecuzione ed il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite.

Articolo 4 - Condizioni Generali

Il Concessionario, per la durata della concessione, sarà responsabile delle opere autorizzate e dovrà provvedere, a sua cura, spese e senza diritto ad indennità di sorta, pena la revoca della concessione, a quanto segue:

4.1) Il Concessionario provvederà a mantenere le opere autorizzate in costante perfetta efficienza, con adeguati e tempestivi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dal Consorzio.

4.2) Il Concessionario dovrà in particolare provvedere alla rimozione dei materiali di deposito lungo la tombinatura, qualora se ne ravvisasse la necessità, nei periodi di tempo preventivamente stabiliti e concordati con il Consorzio.

4.3) Il Concessionario resta sempre obbligato ad apportare eventuali modifiche e/o a rinnovare le opere autorizzate nel caso di motivate ed improrogabili esigenze del Consorzio, per le necessità inerenti la manutenzione e l'esercizio del canale oggetto della presente.

4.4) Il Concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza, gestione

e manutenzione (ordinaria e straordinaria) della griglia di cui al punto 2.3, nonché alla rimozione e smaltimento, a propria cura e spese, ogni qualvolta necessario, dei rifiuti eventualmente presenti in corrispondenza dalla sopramenzionata griglia.

4.5) Il Concessionario provvederà alla rimozione delle opere ed al completo ripristino dello "status quo ante" del canale e dei luoghi al termine della concessione nel caso di decadenza, rinuncia e/o di mancata richiesta di rinnovo della concessione da parte del Concessionario o per sua revoca od annullamento da parte del Consorzio, nel caso di non ottemperanza, da parte del Concessionario, a tutte le prescrizioni, norme ed obblighi previsti nel presente disciplinare.

4.6) Al Consorzio dovrà essere sempre assicurato il transito e l'accesso per il controllo e la verifica delle opere autorizzate con la presente concessione.

4.7) Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi all'inserimento catastale in mappa di quanto collegato e connesso al frazionamento catastale delle aree, con il mantenimento delle servitù precedenti.

Nel caso di non ottemperanza da parte del Concessionario, a quanto previsto ai punti 4.1) – 4.2) – 4.3) e 4.4), sarà il Consorzio a provvedervi direttamente, addebitando al Concessionario le relative spese sostenute, alla riscossione delle quali si procederà nelle forme e con i privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.

Articolo 5 - Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non fosse previsto nella presente concessione, valgono le disposizioni vigenti o che andranno in vigore in materia di opere pubbliche di bonifica e di acque pubbliche.

In particolare il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo e delle norme sulla bonifica integrale, approvate con R.D. 08/05/1904 n° 368, R.D. 13/02/1933 n° 215, L.R. 16/06/2003 n° 7 "Norme in materia di bonifica e irrigazione", nonché il D.L. 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale", D.G.R. 25/01/2002 n° 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale", D.G.R. 01/08/2003 n° 7/13950 "Modifica del D.G.R. del 25/01/2002 n° 7/7868", D.G.R. 11/02/2005 n° 7/20552 "Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica", lo Statuto e i Regolamenti Consorziali e loro successive modifiche ed integrazioni.

La concessione non vincola ad alcuna servitù il canale oggetto della stessa, che potrà variare di portata, in qualsiasi tempo, senza che il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Per ogni effetto legale, sarà competente il Foro di Lodi.

Articolo 6 - Cessione della concessione

Tutte le prescrizioni di cui alla presente concessione saranno valide ed operative per tutti gli eventuali successori ed aventi causa del Concessionario.

Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto senza averne fatta preventiva domanda ed

averne ottenuta l'autorizzazione scritta del Consorzio.

Le cessioni fatte in difformità di quanto sopra sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.

Qualora il Concessionario proceda all'alienazione degli immobili, dovranno essere trasmessi agli acquirenti tutti gli oneri indicati nella presente concessione.

Nel caso di trasferimento parziale di detti oneri, il Concessionario ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Consorzio di tutti gli obblighi non trasferiti.

Articolo 7 - Durata della concessione

La concessione viene data con le forme e la natura giuridica del precario, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e avrà la durata di anni 19 a decorrere dalla data di registrazione del presente atto.

Alla scadenza la presente concessione, ove nulla osti, potrà essere rinnovata a seguito di richiesta scritta del Concessionario, da inviare al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 8 - Danni a terzi ed obblighi del Concessionario

La concessione viene data a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Consorzio non sarà mai, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale delle opere concesse.

A tale scopo il Concessionario con la sottoscrizione della presente, s'impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia anche di carattere giudiziario, sia

Civile che Penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati.

Articolo 9 – Canone

Il Concessionario corrisponderà al Consorzio, per effetto della presente concessione, un canone totale "una tantum" per 19 anni di €.10.000,00.= (euro diecimila/00).

In caso di decadenza, annullamento, rinuncia o revoca il Consorzio conserverà per intero il canone già versato.

Articolo 10 - Spese e domicilio legale

Tutte indistintamente le spese relative alla presente concessione, istruttoria, registrazione e conseguenti saranno a carico del Concessionario, il quale elegge domicilio in Milano – Via Bossi, n° 6.
SAN MARTINO, n° 17

Letto, confermato e sottoscritto.

Lodi,

CONSORZIO BONIFICA MUZZA-BASSA LODIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Ettore Fanfani)

IL CONCESSIONARIO



